

## REGOLAMENTO DI LAVORO DEL PORTO.

**Art. 1.** — Il lavoro disimpegnato dalle maestranze portuali di Bari, comprende:

- a) lo stivaggio e il distivaggio di qualsiasi merce;
- b) le operazioni di sottoparanco;
- c) il servizio dei verricelli quando non eseguito dal personale di bordo;
- d) il servizio di facchinaggio e di ricarico su carro;
- e) il servizio di cernita del legname e del carbone vegetale;
- f) il servizio di trasporto delle merci con mezzi meccanici od a trazione animale;
- g) il servizio di scarico ed ammassamento nei magazzini o depositi.

Le predette maestranze sono aderenti alla Federazione Nazionale Fascista dei Lavoratori dei Porti e sono raggruppate nella Compagnia «NAZARIO SAURO» divisa nelle tre sezioni del **tiraggio**, del **sottoparanco** e di **banchina**.

**Art. 2.** — Oltre le disposizioni legislative vigenti per tutti i porti del Regno in materia di organizzazioni e di disciplina del lavoro portuale, si applicano nel Porto di Bari, le norme di lavoro e le tariffe stabilite negli articoli seguenti e nelle allegate tabelle.

**Art. 3.** — Tranne le eccezioni espressamente dichiarate, le annesse tariffe comprendono le spese ed i compensi inerenti alle complete operazioni e prestazioni relative allo stivaggio e distivaggio delle merci (tiraggio compreso), allo sbarco delle merci prese dal paranco e messe a vagone o carro od a banchina, al ricarico dalla banchina a carro od a sottoparanco, all'ammassamento delle merci, alla cernita ed al trasporto del legname e del carbone vegetale ed al trasporto dal porto del legname e delle merci povere.

Le annesse tariffe sono inoltre comprensive di tutte le spese sostenute dalle Compagnie portuali per for-

---

**AVVERTENZA.** — Quanto nel presente regolamento è detto per i piroscafi, si riferisce anche alle motonavi.

Quanto si riferisce alla disciolta «Compagnia Corridoni» ed al «servizio trasporti», servizio attualmente libero, va inteso come abrogato.